



*Ministero della cultura*

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Capo di Gabinetto

E, p.c.

Al Segretario generale

OGGETTO: Controllo periodico lavoratori dello spettacolo attraverso test per la verifica del contagio.

1. A seguito della richiesta di chiarimenti, inoltrata dall'Associazione generale italiana dello spettacolo al Ministero della salute, concernente, fra l'altro, l'applicazione delle disposizioni di cui agli allegati 26 e 27 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, è stato rappresentato che per il settore cinema e spettacoli dal vivo occorre fare riferimento alle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali di cui all'Ordinanza del Ministro della salute 2 dicembre 2021.

La predetta Associazione, con circolare diramata in data 9 dicembre 2021, ha sostenuto che per il settore cinema e spettacoli dal vivo si può considerare superata la vigenza dell'allegato 26 e, in particolar modo del punto 22 ivi inserito, che così statuisce: *“Prevedere il controllo periodico dei lavoratori attraverso specifici test per la verifica del contagio. Tampone antigenico per artisti e maestranze 48 ore prima dell'inizio della produzione (incluso tutto il periodo delle prove), da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa”*.

Preso atto di quanto innanzi, si rende opportuno fornire alcune precisazioni in ordine alla questione concernente il controllo periodico dei lavoratori dello spettacolo attraverso specifici test per la verifica del contagio, i cui contenuti sono stati condivisi con il Ministero della salute.

2. Il riferimento alle Linee guida cui si è fatto richiamo nel riscontro alla richiesta di chiarimenti non si ritiene possa sostenere l'interpretazione fornita da AGIS nell'anzidetta circolare.

Le disposizioni da ultimo intervenute a disciplinare le modalità di svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico hanno invero fatto salva – nei termini di cui si dirà a breve – l'applicabilità delle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

In particolare, il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, come convertito in legge – che ha apportato, fra l'altro, modifiche alla disciplina di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, riguardante gli spettacoli aperti al pubblico – all'articolo 12, comma 2, prevede che *“Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020”*.



# *Ministero della cultura*

## UFFICIO LEGISLATIVO

Con riferimento agli spettacoli aperti al pubblico, il citato D.P.C.M., all'articolo 15, comma 1, individua precise modalità di svolgimento per gli stessi, queste da ritenersi superate alla luce di quanto previsto dal decreto n. 105 del 2021 e, da ultimo, dal decreto n. 139 del 2021.

Il comma 2 dell'anzidetto articolo 15 prevede poi che le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.

L'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 ha poi previsto che i protocolli e le linee guida di cui innanzi sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Da qui, il rilievo per cui, quanto al punto relativo all'applicazione delle misure previste dagli allegati 26 e 27 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, occorre fare riferimento alle Linee guida.

Quanto al profilo concernente il controllo periodico dei lavoratori dello spettacolo attraverso specifici test per la verifica del contagio, di cui al punto 22 del citato allegato 26, esso non risulta integrato, né modificato dalle linee guida di recente adottate (come neanche dalle precedenti).

Sul proposito, nondimeno, non può ignorarsi che il legislatore, con l'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha previsto come dal 15 ottobre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 e che tra le certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 rientrano anche i test antigenici rapidi o molecolari con esito negativo, i primi dei quali hanno validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test e i secondi di settantadue ore.

Tale previsione tuttavia affianca, senza superarle, quelle di cui al protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Quest'ultimo, fra l'altro, prevede che in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.

Da quanto detto, consegue che la previsione di cui al punto 22 dell'Allegato 26 deve ritenersi superata per quei lavoratori del comparto dello spettacolo che, in virtù delle mansioni espletate, si trovano nelle condizioni di adempiere all'obbligo di cui sopra.



# *Ministero della cultura*

## UFFICIO LEGISLATIVO

Deve tuttavia rilevarsi che l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore risulta impossibile da configurare per una parte dei lavoratori del comparto, come del resto riconosciuto dalle Linee guida, laddove ad esempio prevedono che la mascherina non viene utilizzata quando il personale è direttamente impegnato in scena o durante l'esecuzione della prestazione artistica.

Da qui, l'attualità della previsione di cui al punto 22 dell'allegato 26 del DPCM, per quei lavoratori del settore che, in ragione della tipologia di prestazione espletata, non possono adempiere all'obbligo concernente l'uso di mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Diversamente opinando, si avrebbe l'assimilazione di situazioni che, benché parimenti riconducibili all'ambito lavorativo, risultano nondimeno differenti dal punto di vista delle tutele adottate.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
Annalisa Cipollone